



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

N° 14 DEL 12-04-2017

Oggetto: **Approvazione relazione tecnica per la richiesta di istituzione:  
"Monumento Naturale al Faggio di San Francesco"**

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18:30** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
<b>PELAGOTTI Barbara</b>	<b>P</b>	
<b>PANICONI Michele</b>	<b>P</b>	
<b>BOSI Marcello</b>	<b>P</b>	
<b>ONOFRI Franco</b>	<b>P</b>	
<b>DAMIANI Andrea</b>	<b>P</b>	
<b>ALFREDINI Massimiliano</b>	<b>A</b>	
<b>VISCONTI Sara</b>	<b>P</b>	
<b>LELLI Claudio</b>	<b>A</b>	
<b>MICHELI Anselmo</b>	<b>A</b>	
<b>BARBATO Valerio</b>	<b>A</b>	
<b>MARCHETTI Alessandro</b>	<b>A</b>	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Sindaco, **Barbara PELAGOTTI** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente esporre l'argomento ed evidenziare che questa Amministrazione è da tempo impegnata nella tutela e salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, per lo studio, la tutela e la valorizzazione e che, pertanto, si intendono promuovere tutte le attività finalizzate a realizzare un censimento degli alberi monumentali esistenti sul territorio comunale per preservare e valorizzare l'albero monumentale di alto pregio naturalistico e storico;

DATO ATTO che gli alberi monumentali costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di rilievo per il territorio di Rivodutri e per il paesaggio che lo definisce;

VISTI gli artt. 9, comma 2, secondo cui la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione ed il 32 che prevede "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività."

VISTA la Convenzione Europea del paesaggio, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 9 gennaio 2006, n.14, che si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi designati come determinate parti di territorio;

VISTO l'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea che stabilisce che "la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale."

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che costituisce "una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, che promuove la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente avente "l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente";

VISTA la Legge 9 gennaio 2006, n.14, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione europea del paesaggio, e il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" che fa propri i principi della medesima Convenzione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,